

ALLEGATO "C" AL N. 16304 DI REP. E N. 12402 DI RACC.

= STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE =

"Believe APS"

Preambolo.

Dal 2017 ha operato presso l'Oratorio della Parrocchia Esaltazione Santa Croce di Verona un gruppo spontaneo di giovani che si identificava come Team Believe - Al servizio del talento.

Tale gruppo, di ispirazione cristiana, coinvolgeva adolescenti e adulti con l'intento di prendersi cura dei giovani attraverso lo sviluppo dei talenti individuali, realizzando attività educative e culturali con particolare attenzione ai canali aperti dalle nuove tecnologie e modalità espressive;

Nel 2019, quando le iniziative avevano ormai raggiunto una notevole visibilità a livello cittadino e nazionale, si è ritenuto opportuno procedere alla creazione di un'Associazione che promuovesse tali attività e fornisse una cornice istituzionale e giuridica autonoma e coerente con le finalità e le caratteristiche di tale gruppo.

La prima sede veniva fissata in Verona (VR), Via Verdi n. 20, nei locali sopra il Cinema Teatro Alcione, luoghi che hanno visto le prime mosse dell'attività associativa. Nel 2020 la sede viene spostata presso gli ambienti della Parrocchia San Mattia offrendo nuove e maggiori opportunità di crescita all'associazione, che riesce a coinvolgere ed entusiasmare giovani provenienti da tutta Italia consolidando una fitta rete di collaborazioni tali da permettere la realizzazione di eventi di grande spessore, dentro e fuori la città di Verona.

La crescita e il consolidamento dell'associazione viene ratificato dall'assemblea straordinaria dei soci convocata in data odierna, la quale incarica il Presidente di formalizzare la richiesta della personalità giuridica per l'associazione Believe APS e approva lo statuto nel testo seguente:

Capo I - L'Associazione.

ART. 1: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE. SEDE. DURATA.

È costituita l'associazione "Believe A.P.S." (in appresso "l'associazione").

La sede legale dell'associazione è stabilita in Verona (VR), Via San Mattia n. 9.

Al Consiglio è attribuito il potere di fissare altrove - all'interno del medesimo Comune - la sede legale dell'associazione.

L'associazione svolgerà le sue attività nei locali di cui avrà la disponibilità, agendo tuttavia sempre in piena autonomia ed indipendenza organizzativa ed economica.

L'associazione non ha limiti di durata.

ART. 2: IDENTITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione si identifica quale Ente del Terzo Settore di natura non commerciale, privo di scopo di lucro. Si ricono-

sce inoltre quale associazione culturale di ispirazione cristiana, nonché come associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3: FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Essa svolge, a favore dei soci, dei loro familiari e dei terzi, attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione cura:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, ai sensi dell'art. 5, lettere i), d) e l) del D.lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (G.U. 179/2017).

Nello svolgimento di dette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nell'art. 5 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 6 dello stesso decreto. Si applica l'art. 6 dello Statuto.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge l'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4: CARISMA E STILE.

L'associazione svolge attività educative, formative, sociali, culturali ed assistenziali in favore della collettività e, in particolare, dei giovani. Nel perseguimento di queste finalità, essa opera all'interno di un'ispirazione cristiana al fine di:

- a) avvicinare la comunità e i giovani ai valori del cristianesimo, facendo di loro dei "buoni cristiani";
- b) avvicinare la comunità e i giovani ai valori fondanti dello Stato, facendo di loro degli "onesti cittadini";
- c) aiutare i partecipanti alle attività associative a scoprire ed affinare i loro talenti e le loro passioni, mettendoli al servizio della collettività;
- d) creare iniziative culturali e sociali, con particolare riferimento ad attività rivolte ai ed organizzate dai giovani;
- e) Sostenere la comunità e i giovani attraverso attività formative e professionalizzanti;

f) Mostrare alla comunità e ai giovani l'importanza del servizio gratuito e disinteressato in favore della collettività. L'associazione promuove, realizza e sostiene ogni iniziativa direttamente o indirettamente rispondente a tali fini.

ART. 5: AREE OPERATIVE.

L'associazione si propone di operare in particolare nei seguenti ambiti:

- a) Ambito cinematografico;
- b) Ambito artistico e delle arti espressive;
- c) Ambito musicale;
- d) Ambito culturale;
- e) Ambito dei social-media e dei mezzi d'informazione;
- f) Ambito teatrale;
- g) Ambito educativo-formativo.

L'associazione collabora con le altre realtà presenti sul territorio impegnate in tali ambiti.

ART. 6: ATTIVITA' ASSOCIATIVE.

L'associazione cura l'organizzazione delle seguenti attività:

- a) Believe Film Festival;
- b) Rassegna cinematografica estiva all'aperto.

L'associazione cura altresì l'organizzazione delle altre attività deliberate dal Consiglio.

ART. 7: AUTONOMIA.

L'associazione, nello svolgimento delle sue attività e di eventuali prestazioni di servizi agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed economica e con tutte le conseguenti responsabilità che ne derivano ai sensi della legge.

ART. 8: PATRIMONIO. ESERCIZIO SOCIALE.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi supplementari decisi dal Consiglio Direttivo, da contributi e sovvenzioni pubbliche e private, dai beni che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo e dagli eventuali incassi che derivino dalle sue attività, nonché da ogni altra entrata ammissibile ai sensi di Legge.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote differenziate, al fine di favorire l'ingresso di soci minorenni e di soci che versino in situazioni di difficoltà economica.

Eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti ai soci in alcuna forma. Sono ammessi solo i rimborsi approvati e documentati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 9: LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione si serve, anzitutto, dei propri volontari; può ricorrere, ove opportuno, a prestazioni professionali fornite dai soci, dietro regolare compenso, quando ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità dell'associazione. In subordine, può ricorrere a prestazioni lavorative

di terzi. Si applicano gli artt. 16 e 36 D.lgs. 117/2017.

Capo II - Organi associativi.

ART. 10: ORGANI.

Sono organi necessari dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario e il Tesoriere.

Sono organi eventuali dell'associazione il Vicepresidente, l'Organo di controllo e il Revisore dei Conti, i Comitati di lavoro.

Sezione I - L'Assemblea dei soci. I soci.

ART. 11: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE.

L'Assemblea dei soci (di seguito, "l'Assemblea") è composta da tutti i soci dell'associazione.

Essa si riunisce su convocazione del Presidente, del Consiglio oppure su richiesta motivata di 1/10 (un decimo) dei soci. A ciascun socio è data comunicazione della data e dell'ora dell'Assemblea e del suo ordine del giorno tramite e-mail con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea:

- a) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Nomina e revoca il Revisore dei Conti e l'Organo di Controllo;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) Esercita funzioni consultive e di indirizzo rispetto all'attività del Consiglio Direttivo;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche limitatamente ad alcuni dei soci, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 12: VOTO IN ASSEMBLEA. MAGGIORANZE RICHIESTE.

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea a partire dal giorno stesso dell'iscrizione nel libro dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza, con l'intervento di almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun socio esprime un solo voto. Le astensioni non si computano tra i voti.

I Consiglieri non votano nelle Assemblee che approvano i bilanci o le azioni di responsabilità contro di loro.

Nel deliberare ai sensi delle lettere b), d), e), g) dell'articolo precedente, è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia, per deliberare ai sensi della lettera e) dell'articolo precedente limitatamente al caso di scioglimento dell'associazione e devoluzione del relativo patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Si applica l'art. 9 D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea è competente a stabilire la destinazione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire conformemente alle disposizioni normative e regolamentari.

ART. 13: SOCI.

I soci hanno diritto a partecipare in modo pieno alla vita associativa. Il numero di soci non può mai essere inferiore a sette.

Possono presentare domanda per diventare soci tutte le persone fisiche che si riconoscono nello spirito, nelle finalità e nelle modalità di lavoro dell'associazione, che collaborano, anche occasionalmente, con essa e che versano la quota associativa.

La domanda di adesione importa la piena accettazione del presente Statuto.

La domanda è rivolta al Consiglio Direttivo, che si pronunzia entro 45 (quarantacinque) giorni.

Contro il rifiuto della domanda l'interessato può ricorrere davanti al Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni, chiedendo di essere ascoltato.

La decisione del Consiglio è presa a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei componenti ed è definitiva.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta per iscritto al Presidente.

ART. 14: RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) Scioglimento dell'associazione;
- b) Recesso;
- c) Decesso;
- d) Esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, a causa della mancata osservanza dello Statuto e/o dei suoi principi e/o per comportamenti che abbiano provocato danni materiali o d'immagine all'associazione;
- e) D'ufficio, per il mancato rinnovo della tessera associativa alla scadenza annuale.

Nel decidere l'esclusione del socio ai sensi della lettera d) il Consiglio decide a maggioranza dei 3/5 (tre quinti)

dei suoi membri, dopo aver ascoltato le ragioni del socio e trascorsi almeno 20 (venti) giorni dall'averlo informato dell'avvio del procedimento.

È in ogni caso esclusa la restituzione, parziale o totale, della quota associativa versata.

Sezione II - Il Consiglio Direttivo. I Consiglieri.

ART. 15: CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo, o Consiglio, è l'organo esecutivo dell'associazione. Ad esso è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Tra i suoi compiti rientrano:

- a) La deliberazione di regolamenti che disciplinino la vita associativa e gli eventi dell'associazione;
- b) La predisposizione annuale del bilancio consuntivo;
- c) La decisione sulle procedure di ammissione ed esclusione dei soci;
- d) La proposizione di modifiche dello Statuto;
- e) L'adozione delle misure necessarie alla vita dell'associazione e al perseguimento delle sue finalità;
- f) L'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- g) La convocazione delle Assemblee e delle Assemblee elettive;
- h) La fissazione della quota associativa e degli eventuali contributi supplementari;
- i) La proposta del regolamento dei lavori assembleari;
- j) Gli ulteriori compiti affidatigli dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 16: COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio è composto da soci dell'assemblea eletti nell'assemblea elettiva, in numero compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove). Il mandato è triennale.

L'Assemblea, regolarmente convocata, si tiene negli ultimi quattro mesi del mandato del Consiglio. Essa decide anzitutto il numero di componenti; successivamente si procede alle votazioni dei candidati. I nomi dei candidati devono essere presentati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

Le votazioni sono segrete. Ogni socio votante, in deroga all'art. 12 comma 3, può indicare un numero di preferenze pari al numero dei componenti del Consiglio deciso ai sensi del comma precedente. Risultano eletti i soci che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta eletto il socio più anziano per età.

Conclusa l'Assemblea elettiva, il Consiglio si riunisce immediatamente ed elegge al suo interno il Presidente. Egli nomina poi, con l'accordo del Consiglio, l'eventuale Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Dell'esito della prima riunione è data immediata comunicazione ai soci.

ART. 17: FUNZIONAMENTO.

Il Consiglio è validamente convocato su richiesta di 1/3 (un

terzo) dei Consiglieri o del Presidente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Esso decide a maggioranza semplice, salvo diversa previsione della legge o dello Statuto.

Ciascun consigliere esprimere un solo voto. Le astensioni non sono computate tra i voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se espresso; diversamente, la proposta è respinta. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di dimissioni o decadenze, il Consiglio opera fino a che ne fanno parte almeno cinque Consiglieri. In caso di sua decadenza, l'Assemblea elettiva è convocata entro 30 (trenta) giorni per procedere a norma dell'articolo precedente.

ART. 18: CONSIGLIERI.

I Consiglieri possono in ogni momento presentare le dimissioni. La perdita della qualifica di socio importa la decadenza dal ruolo.

I Consiglieri possono essere rieletti.

Ai Consiglieri può essere attribuita la rappresentanza dell'ente solo per specifici affari; essi ne rispondono secondo le norme relative al mandato.

ART. 19: PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio tra i suoi membri; il voto è segreto.

Al Presidente spettano:

- a) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione.
- b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- c) la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
- d) la rappresentanza dell'associazione presso le varie istituzioni religiose e civili, con facoltà di delega, anche permanente, a favore di altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea, con voto segreto; è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La richiesta di sfiducia è presentata dalla maggioranza assoluta del Consiglio ovvero da 1/3 (un terzo) dei soci dell'associazione.

Se il Presidente è sfiduciato, il Consiglio decade e il Vice-presidente provvede a convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea elettiva. Il Consiglio rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

ART. 20: SEGRETARIO E TESORIERE.

Il Segretario cura in particolare la gestione delle comunicazioni istituzionali, tiene i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, cura la pubblicazione dei regolamenti e delle decisioni degli organi assembleari.

Il Tesoriere cura i conti e i libri contabili dell'associazione, propone al Consiglio il bilancio consuntivo e lo espo-

ne all'Assemblea.

Sezione III - Organi eventuali dell'associazione.

ART.21: VICEPRESIDENTE.

Il Vicepresidente, quando è nominato, collabora con il Presidente nell'espletamento dei suoi incarichi. Come il Presidente, ha la firma e la rappresentanza dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento o ingiustificato ritardo o sfiducia, il Vice-presidente assume le funzioni del Presidente e procede secondo quanto disposto dallo Statuto e dalla legge.

Quando non è nominato il Vicepresidente, la sostituzione del Presidente è affidata al Segretario.

ART. 22: ORGANO DI CONTROLLO.

L'Organo di controllo, dove richiesto dalla legge o su proposta del Consiglio o di 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto, è nominato dall'Assemblea.

Esso ha sempre composizione monocratica ed esercita i compiti assegnatigli dalla legge e gli ulteriori compiti richiesti dall'Assemblea che lo nomina.

L'Organo redige una relazione che è presentata annualmente all'Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

ART. 23: REVISORE DEI CONTI.

Il Revisore dei conti, dove richiesto dalla legge o su proposta del Consiglio o di 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto, è nominato dall'Assemblea.

Egli esercita il controllo contabile sulla gestione patrimoniale dell'associazione e redige una relazione che è presentata all'Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

ART. 24: COMITATI DI LAVORO.

I Comitati sono composti da soci designati dal Presidente, con l'incarico di approfondire una o più attività o eventi determinati. Essi sono privi di poteri esecutivi e riferiscono delle loro riflessioni al Presidente, perché prenda le decisioni opportune.

Un rappresentante del Comitato può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio o essere convocato dal Consiglio per riferire, senza diritto di voto.

Capo III - Disposizioni finali.

ART. 25: RINVII.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai regolamenti del Consiglio.

Le norme inderogabili di legge fanno parte del presente Statuto e, ove contrarie, prevalgono sulle disposizioni contrarie di esso e dei regolamenti.

ART. 26: ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può autorizzare il perfezionamento delle pratiche necessarie per l'acquisto della personalità giuridica, secondo il disposto dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In Assemblea è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 27: DISPOSIZIONE FINALE.

La composizione del primo Consiglio Direttivo, anche in deroga all'art. 16, è fissata nell'Atto Costitutivo.

I soci fondatori sono tenuti comunque a versare la quota associativa, anche nell'anno della fondazione.

F.to Francesco Da Re

F.to Roberto Leso Notaio

Impronta del Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE
2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.
VIGASIO, 20 DICEMBRE 2022.
F.TO ROBERTO LESO NOTAIO